



COMUNE DI GRIGNO

PROVINCIA DI TRENTO

13/03/2023

OGGETTO: Designazione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dell'APSP Casa di Soggiorno "Suor Filippina" di Grigno.

Il Sindaco

Premesso che:

il Servizio politiche sanitarie della Provincia Autonoma di Trento, con nota pervenuta al protocollo comunale n. 2374 del 07.03.2023, ha chiesto al Comune di Grigno, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di esecuzione della L.R. 21.09.2005, n. 7, approvato con D.P.Reg. 17.10.2006, n. 12/L, di procedere alla designazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di servizi alla Persona di Grigno, con le modalità previste dal relativo Statuto, da ultimo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 66 dd. 29.04.2020, il quale, all'art. 8, recita: *"...il Consiglio di amministrazione è composto da 5 membri nominati dalla Giunta provinciale di Trento su designazione motivata del Comune di Grigno che individua il Presidente designato"*.

Si evidenzia che:

La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di 5 anni.

I consiglieri possono essere rinominati per non più di quattro mandati consecutivi. Ai fini del calcolo dei mandati, si considerano solo quelli svolti come consiglieri della nuova azienda".

In relazione alla carica di Presidente, l'art. 13 dello Statuto stabilisce che: "(...) Per rivestire l'incarico di Presidente è requisito necessario il possesso della licenza media superiore (diploma di maturità) o in alternativa l'aver coperto la carica di consigliere dell'A.P.S.P. "Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno" per almeno un mandato. Il Presidente può essere nominato per non più di due mandati consecutivi".

Per quanto riguarda i requisiti per la designazione, si riporta in maniera integrale l'art. 9 dello Statuto, il quale stabilisce che le persone individuate "devono avere competenza ed esperienza in materia di servizi sociali, di servizi sanitari, di Amministrazione pubblica o di gestione aziendale".

Le designazioni devono essere effettuate in maniera tale da assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e un'adequata presenza di entrambi i generi all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Le persone designate non devono rientrare in alcuna delle condizioni ostative o delle cause di incompatibilità elencate nel D.P.Reg. 17 ottobre 2006, n. 12/L; entro la seduta di

insediamento, gli amministratori devono produrre le certificazioni circa l'insussistenza di tali cause.

A partire da questo rinnovo del Consiglio di Amministrazione entra in vigore la normativa nazionale, che prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni (così come individuate dall'art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001), di conferire, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, cariche retribuite in organi di governo delle amministrazioni. Rimangono esclusi dal divieto, come esplicitato dalle circolari ministeriali, i lavoratori autonomi andati in quiescenza.

Il testo completo della normativa regionale è reperibile nel sito della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, all'indirizzo:

www.regione.taa.it/Documenti/Documenti-tecnici-di-supporto/Raccolta-dei-testi-coordinatidelle-leggi-e-dei-regolamenti-regionali-in-materia-di-ordinamento-delle-Aziende-Pubbliche-di-Servizi-alla-Persona

i n v i t a

gli interessati a voler segnalare, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13 aprile p.v., la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Amministrazione dell'APSP, allegando all'istanza apposita relazione che evidenzi il possesso dei requisiti richiesti.

Eventuali, ulteriori informazioni possono essere assunte presso l'Ufficio del Segretario comunale, ove sono a disposizione anche dei moduli predisposti ai fine di semplificare la presente procedura (scaricabili anche dal sito www.comunegrigno.it).



Il Sindaco
p.i. Vololini Claudio

D.P.Reg. 17-10-2006 n. 12/L

Regolamento di esecuzione della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7
per quanto attiene alla organizzazione generale e all'ordinamento del personale
delle aziende pubbliche di servizi alla persona

Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 7 novembre 2006, n. 45.

Art. 6

Condizioni ostative all'assunzione della carica di amministratore

1. Non possono essere nominati amministratori dell'azienda:

a) coloro che si trovano nelle situazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'*articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235* concernente "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'*articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";⁽⁹⁾

b) coloro che si trovano nelle situazioni di cui all'articolo 2382 del codice civile;

c) coloro che si trovano con il direttore dell'azienda in rapporto di coniugio, di unione civile, di convivenza di fatto, di parentela o di affinità fino al secondo grado, di adozione o di affiliazione;⁽¹⁰⁾

d) i coniugi, le persone unite civilmente, i conviventi di fatto, i parenti e gli affini fino al secondo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.⁽¹¹⁾

2. La nomina eventualmente effettuata è nulla. Se l'amministratore viene a trovarsi nelle predette situazioni successivamente alla nomina, decade dall'incarico di amministratore.

3. Su segnalazione di qualunque interessato o d'ufficio, previa comunicazione dell'avvio del procedimento, che deve concludersi entro trenta giorni, la nullità e la decadenza sono dichiarate dal consiglio di amministrazione; in mancanza, provvede la Giunta provinciale.

(9) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, D.P.Reg. 9 settembre 2015, n. 73*, entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

(10) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lettera e), numero 1.1., D.P.Reg. 17 marzo 2017, n. 6*, entrato in vigore il 5 aprile 2017. Vedi, anche, art. 2, D.P.R. n. 6/2017.

(11) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lettera e), numero 1.2., D.P.Reg. 17 marzo 2017, n. 6*, entrato in vigore il 5 aprile 2017. Vedi, anche, art. 2, D.P.R. n. 6/2017.

Art. 7

Incompatibilità con la carica di amministratore

1. Sono incompatibili con la carica di amministratore:

a) i consiglieri, il presidente e gli assessori della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, nonché, i consiglieri, i presidenti e gli assessori delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel cui territorio l'azienda esplica, in via principale, la propria attività;

b) i consiglieri, il sindaco e gli assessori dei comuni ove l'azienda esplica in via principale la propria attività, gli amministratori dei comprensori, delle comunità comprensoriali e delle comunità di valle;

- c) i magistrati, compresi i magistrati onorari, che svolgono le loro funzioni presso organi giurisdizionali con competenza sull'ambito territoriale nel quale l'azienda esplica la propria attività in via principale;
- d) i Commissari del Governo ed i funzionari di pubblica sicurezza che svolgono le loro funzioni nell'ambito territoriale nel quale l'azienda esplica la propria attività in via principale;
- e) i funzionari e gli impiegati della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, addetti ad uffici o servizi che esercitano funzioni di vigilanza o di controllo sulle aziende, o che hanno comunque competenza sulle stesse;
- f) colui che come titolare o amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, forniture e appalti nell'interesse della azienda;
- g) il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alla lettera f);
- h) i legali rappresentanti delle aziende sanitarie convenzionate con le aziende, nonché i dirigenti dei servizi preordinati alle attività oggetto di convenzione, ovvero ai finanziamenti e ai controlli esercitati nei confronti delle aziende;
- i) gli amministratori, i dirigenti con poteri di rappresentanza e i responsabili degli istituti di credito che esercitano le funzioni di tesoriere per conto dell'azienda;
- k) i dipendenti dell'azienda;
- l) colui che ha lite pendente con l'azienda, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, salvo che la lite dipenda da fatti connessi con l'esercizio del mandato di amministratore;
- m) colui che per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente dell'IPAB o dell'azienda è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'azienda medesima e non ha ancora estinto il debito;
- n) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'IPAB o verso l'azienda, è stato legalmente messo in mora;
- o) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante l'IPAB o l'azienda.

1-bis. Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi conferiti a consiglieri di amministrazione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento aziendali in connessione con il mandato. In ogni caso non costituisce causa di incompatibilità la carica di Presidente o amministratore delle associazioni rappresentative delle aziende. ⁽¹²⁾

2. Se l'incompatibilità sussiste all'atto della nomina, il nominato deve rimuoverne la causa entro il termine fissato per l'insediamento del nuovo consiglio, ovvero entro trenta giorni dalla nomina, nel caso di surroga. Se l'incompatibilità sopravviene nel corso del mandato, l'amministratore deve rimuoverne la causa entro trenta giorni da quando essa si è verificata.

3. In caso di mancata rimozione, il nominato decade automaticamente dalla carica. Su segnalazione di qualunque interessato o d'ufficio, previa comunicazione dell'avvio del procedimento, che deve concludersi entro trenta giorni, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione; in mancanza, provvede la Giunta provinciale.